REGOLAMENTO (CEE) N. 2429/81 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 1981

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2191/81 e (CEE) n. 2192/81 relativi alla concessione di un aiuto per l'acquisto di burro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che da una verifica dei testi già pubblicati dei regolamenti (CEE) n. 2191/81 [2] e (CEE) n. 2192/81 [3] della Commissione risulta che essi non sono, in taluni punti, conformi ai testi che avevano formato oggetto di voto del comitato di gestione e che è quindi necessario procedere alla correzione degli errori in parola ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2191/81 è modificato come segue :

1. Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente :

   « *Articolo 7*

   L'applicazione del regolamento (CEE) n. 1717/72 è sospesa, salvo per il burro venduto dietro presentazione dei buoni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1717/72, rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ».

2. Nella versione francese, nell'articolo 3, paragrafo 7, lettera a), i termini « au moyen de ce bon » sono sostituiti dai termini « au moyen de ce bon ou ».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2192/81 è modificato come segue :

1. Nella versione inglese :
   a) nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), i termini « purchased in the manifacturing Member State » sono sostituiti dai termini « purchased in the Member State » ;
   b) nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), primo trattino, i termini « the packaging of which is marked accordingly, or » sono sostituiti dai termini « the packaging is marked accordingly, persuant to the rules in the Member State where the beneficiary unit makes the purchase, or ».
2. Nella versione francese, nell'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), i termini « au moyen de ce bon » sono sostituiti dai termini « au moyen de ce bon ou ».
3. Nella versione italiana, nell'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), l'ultima parola « nonché » è sostituita dalla parola « o ».
4. Nella versione olandese, nell'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), le ultime parole « van deze bon blijken » sono sostituite dalle parole « van deze bon blijken, of ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 4 agosto 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 213 dell'1. 8. 1981, pag. 20.
(3) GU n. L 213 dell'1. 8. 1981, pag. 24.